

## **Verbale della Seduta Consiliare del 15 maggio 2018 n.25**

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. 5753/2018) sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;
3. Approvazione del verbale della seduta del 24/04/2018;
4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;
5. Elezione componente del CdA per la Fondazione per l'Alta Formazione dell'Avvocatura Napoletana: determinazioni;
6. Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;
7. Elezione componente del CdA dell'Organismo di Mediazione COA: determinazione;
8. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;
9. Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli  
Avvocati:

Avv. Maurizio BIANCO	Presidente	Presente
Avv. Vincenzo PECORELLA	Consigliere Segretario	Presente
Avv. Giuseppe SCARPA	Consigliere Tesoriere	Presente

Avv. Giacomo CARINI	Vice Presidente	Presente
Avv. Salvatore IMPRADICE	Vice Presidente	Presente
Avv. Arturo FROJO	“	Assente
Avv. Roberto FIORE	“	Presente
Avv. Alfredo SORGE	“	Presente
Avv. Stefania ARMIERO	“	Presente
Avv. Maria Giuseppina CHEF	“	Presente
Avv. Nathalie MENSITIERI	“	Presente
Avv. Patrizia INTONTI	“	Presente
Avv. Alba SALVATI	“	Presente
Avv. Armando ROSSI	“	Presente
Avv. Giuseppe NAPOLITANO	“	Presente
Avv. Lucio CRICRI’	“	Presente
Avv. Dina CAVALLI	“	Presente
Avv. Antonio VALENTINO	“	Presente
Avv. Sabrina SIFO	“	Presente
Avv. Ilaria CRISCUOLO	“	Presente
Avv. Gabriele ESPOSITO	“	Presente
Avv. Ilaria IMPARATO	“	Presente
Avv. Elena DE ROSA	“	Presente
Avv. Luca ZANCHINI	“	Presente
Avv. Carmine FORESTE	“	Presente

Alle ore 17,00 il Presidente apre la seduta.

**PRESIDENTE:** Procediamo con le audizioni.

Facciamo entrare l'Avvocato stabilito Alessia Smaldino.

**Omissis**

**PRESIDENTE:** Facciamo entrare l'Avvocato stabilito Giovanni Russo.

**Omissis**

**PRESIDENTE:** C'è l'esigenza della partecipazione ad una perquisizione che ci richiede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord domani. Si delega il Consigliere Cricri.

### **CAPO 1 – Comunicazioni del Presidente -**

(Prot. 5618/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania – convocazione Comitato Organizzatore e Commissione di lavoro per il 23/05/2018): Il giorno 23 maggio c'è una convocazione per il Comitato Organizzatore del Congresso di Catania alle ore 11,30. Ha manifestato la disponibilità il Consigliere Scarpa. Si delega il Consigliere Scarpa.

Prot. 5760/2018: (Ordine di servizio n. 65/18 nuove competenze amministrative Procuratori aggiunti):

Prot. 5743/2018: Convegno Cassa Forense 21 giugno 2018):

Prot. 5742/2018: (Aggiudicazione lavori di adeguamento alle normative antincendio e gli apprestamenti di sicurezza necessari a proteggere i locali della biblioteca di cui all'oggetto, gli utenti e i documenti in essa conservati):

Prot. 5562/2018: (Ritardi nei pagamenti dei decreti di liquidazione dei procedimenti incardinati presso il soppresso ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli):

Prot. 5471/2018: XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania – art. 4, commi 15 e 16 delle norme regolamentari e statutarie):

Prot. 5316/2018: (Riunione tavolo tecnico): ;

Prot. 5313/2018: Legge 53.94 – deposito atti civili notificati a mezzo Avvocatura);;

Prot. 5225/2018: (CNF: Nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri dei giudici);;

Prot. 5223/2018: (Comunicazione di fissazione udienza ricorso RGN 277/17 Avv Giacomo Iacomino/COA Napoli);;

Prot. 5174/2018: (Richiesta attivazione presso la sezione esecuzioni civili Trib. Napoli – comma 5 lett. E art. 4 del DM 55/2014);;

Prot. 5156/2018: (Dichiarazioni di assenza all'Assemblea degli iscritti del 27/04/2018):

Prot. 5111/2018: Art. 76, comma 4 , del DPR n. 115 del 2002 – Chiarimenti);;

Prot. 5081/2018: (Costituzione Commissione assistenza tecnica gratuita – trasmissione decreto);;

Prot. 5075/2018: Unione Forensi per la tutela dei diritti umani – “Diseguaglianze e diritti umani” – 18 maggio 2018;;

Prot. 5034/2018: (72.18 Gab. Verbale del 05/04/2018 sulle criticità del Tribunale di Sorveglianza di Napoli): ;

Prot. 4961/2018: (Richiesta nomina componente Comitato Tecnico Scientifico Borsa Immobiliare di Napoli – CCIAA Napoli);;

Prot. 4960/2018: (Relazione Avv. Roberto Giovane di Girasole sull'attività in corso di svolgimento);;

Prot. 4954/2018: (Richiesta contributo per spettacolo teatrale);;

Prot. 4953/2018: (Sospensione piattaforma elimina code ondemand sportelli UNEP Napoli);;

Prot. 4921/2018: (n. 3 –C-2018 – Anticorruzione e trasparenza – Delibera ANAC n. 141 - 2018 del 21/02/2018);;

Prot. 4763/2018: (Seminario Pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'Equo compenso. Roma – 18 aprile 2018);;

Prot. 4606/2018: (Quesito LR Campania n. 4/2011, art. 1 c. 43 ed artt. 30 c. 2 e 40 c. 3 Regol. Reg. 12/2011);;

Prot. 4518/2018: (o.d.s. n. 49/2018 Procura Napoli);;

Prot. 4463/2018: (o.d.s. n. 48/2018) Procura della Repubblica);;

Prot. 3964/2018: (Esposto contro GdP Na Chieffo);;

Prot. 3320/2018: (Elezioni rinnovo componenti il Comitato delegati 2019/2022);;

Prot. 3131/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania – convocazione Comitato organizzatore e Commissione di lavoro per il 9 marzo 2018); ;

Prot. 2999/2018: (Delibera consiliare 1 febbraio Coa Roma); ;

Prot. 2621/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania); ;

Prot. 2616/2018: (Convenzione tra Dipartimento Giurisprudenza università Federico II e Comitato scientifico Osservatorio Giuridico di ascolto e di orientamento sui diritti sociali COA Napoli);;

Prot. 2252/2018: (Richiesta di sgravio);;

Prot. 2444/2018: (Determinazione presidenziale n. 181/2017 – Procedura per la formazione di liste per avvocati domiciliatari e/o sostituti d'udienza. Richiesta pubblicazione avvisi.);;

Prot. 2159/2018: (Proposta CNF di riforma costituzionale dell'art. 111 Cost);;

Prot. 1355/2018: (Credenziali di firma digitale agganciate alla CNS di altro professionista);;

Prot. 14639/2017: (Richiesta nomina Rappresentante del COA di Napoli all'interno del Comitato di indirizzo della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa);;

La parola al Consigliere segretario per le comunicazioni e per relazionare su due richieste.

## **CAPO 2 - Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;**

### **- Comunicazioni del Consigliere Segretario-**

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Grazie Presidente. Dobbiamo sciogliere due riserve.

“Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, all’unanimità, sciogliendo la riserva del 12 dicembre 2017 in ordine all’istanza formulata dall’ Abogado Francesco Tedesco così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

a) Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”. Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d’origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell’ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l’esercizio della professione in condizioni preclusive per l’ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti”.

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato .... La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado

acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.

Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione.

La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate.

Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Española, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le

iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Cio premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo di Santa Cruz De La Palma, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una

condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione;

Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;
- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
  - che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abogado spagnolo;
  - che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;
  - che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Francesco Tedesco abbia correttamente utilizzato la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando il suo stato di Avvocato Stabilito e solo nei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria o nei biglietti di cancelleria per brevità di questi ultimi risulta indicato il titolo di Avvocato;
  - che, pertanto, anche il comportamento del richiedente appare deontologicamente corretto;

**P.Q.M.**

Iscrive l'Abogado Francesco Tedesco nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Così deciso in data 15 MAGGIO 2018”

---

“Il Consiglio

sciogliendo la riserva del 12 dicembre 2017 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Angela Cante:

“Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, all'unanimità, sciogliendo la riserva del 12 dicembre 2017 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Angela Cante Tedesco così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

- a) Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”. Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso dei diritti”.

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato

conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato .... La sua iscrizione

al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.

Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione.

La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate.

Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Espanola, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre

2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Cio premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo di Santa Cruz De La Palma, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese

senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione;

Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;

- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;

- che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abo spagnolo;

- che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlg 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostantive;

che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Angela Cante abbia correttamente utilizzato la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando il suo stato di Avvocato Stabilito

- che, pertanto, anche il comportamento del richiedente appare deontologicamente corretto;

**P.Q.M.**

Iscrive l'Abogado Angela Cante nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Così deciso in data 15 maggio 2018"

**PRESIDENTE:**

Il Consiglio vista l'istanza formulata da Tedesco Francesco ne dispone l'integrazione e l'iscrizione all'Albo Ordinario.

Il Consiglio vista l'istanza formulata da Cante Angela ne dispone l'integrazione e l'iscrizione all'Albo Ordinario.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Ho da comunicarvi alcune archiviazioni che sono state comunicate alla Segreteria. Riguardano gli Avvocati **Omissis**. Sono tutte archiviazioni e gli atti sono a vostra disposizione per l'esame.

Non c'è motivo, a mio avviso, di proporre impugnativa per questi provvedimenti.

**PRESIDENTE:** È accolta all'unanimità la proposta del Consigliere Segretario di non proporre gravame.

**Il Consigliere Sifo si allontana dall'Aula.**

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** C'è una comunicazione arrivata dal CNF formazione continua, (prot. 5555/2018). Si tratta di riempire un prospetto che dovrebbe dare indicazione dell'attività che stiamo svolgendo, direi di darlo alla Commissione formazione in modo tale che possiamo rispondere.

C'è il prot. 5687/2018, che è una richiesta da parte di Simonetta Stargiotti, richiesta indicazione tecnico in regime del gratuito patrocinio. Bisogna decidere se metterla agli atti.

**CONSIGLIERE TESORIERE:** In verità, c'è da dire, però, che per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, laddove servano consulenti tecnici, ci dovremmo fare portatori che presso gli altri Ordini venga istituito un elenco di professionisti disponibili ad

acquisire questo ruolo. È una riflessione da fare per il futuro e metterci come capofila sul problema.

**PRESIDENTE:** Si dispone la trasmissione dell'istanza 5687/2018 all'Ordine degli Architetti della provincia di Napoli.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Prot. 12339/2017: (Progetto diretto all'attivazione di Albi consulenti tecnici in modalità digitale: agli atti;

Prot. 11578/2017: (Elenco tutori volontari Trib. Min. Napoli): agli atti;

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Tesoriere per le sue comunicazioni.

- **Comunicazioni Consigliere Tesoriere.**

Il Consigliere Tesoriere relaziona sulle richieste di assistenza.

**Cassa Forense**

**Omissis**

**Alle ore 18,00 la seduta è sospesa.**

**Alle ore 18, 50 la seduta è riaperta.**

## **COMMISSIONI**

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Fondi Comunitari e Rapporti con l'Unione Europea**

Gli Avvocati

Veronica De Michele

Emilio Martucci

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Avvocatura Pubblica**, benché fosse stata già indicata come componente, si indica nuovamente l'Avvocato Vera Berardelli.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Fallimentare**

**Gli Avvocati**

Antonello Majella

Stefano Maria Russo

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto dei Minori**

**Gli Avvocati**

Enza Capasso

Maria Francesca Cirigliano

Francesco Andretta

Alessia Barbati

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto Penale dell'Economia**

L'Avvocato Maria Di Cesare

**CONSIGLIERE SALVATI:** Vorrei proporre per la Commissione Enti Pubblici l'Avvocato Giancarlo Avolio

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Enti Pubblici**

L'Avvocato Giancarlo Avolio

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Propongo per la Commissione Diritto Amministrativo

L'Avvocato Raimondo Nocerino e per la Commissione Gestione patrimoniale e beni sottoposti a confisca gli Avvocati Mancini Silvio, Del Giudice Gaetano, Ciappa Giovanni e Puca Stefano.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto**

**Amministrativo gli Avvocati**

Raimondo Nocerino

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Gestione**

**patrimoniale e Beni sottoposti a confisca**

**Gli Avvocati**

Mancini Silvio

Del Giudice Gaetano,

Ciappa Giovanni

Puca Stefano

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto Societario**

Gli Avvocati

Caterina Cassese

Ermanno Simone Davide Santorelli

Giovanni Guido

Fiammetta Caggiano

Giuseppe Penta

Paolo Pecora

**CONSIGLIERE DE ROSA:** Presidente propongo per la Commissione privacy gli Avvocati Valeria Tramontano, Carmela Bruna Di Mauro, che hanno inoltrato richiesta a mezzo pec.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Privacy**

#### **Gli Avvocati**

Valeria Tramontano

Carmela Bruna Di Mauro

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto dell'impresa**  
l'Avvocato Genoveffa Rienzo

**PRESIDENTE:** C'è una Commissione che fino ad oggi non abbiamo reistituito, che proporrei di istituire, che è la Commissione Diritti Umani. Se siete d'accordo coordinatrice potrebbe essere l'Avvocato Mariella Fiorentino e Vice cordatrice l'Avvocato Nunzia Nigro, che si sono dichiarate entrambi disponibili.

**CONSIGLIERE CHEF:** Credo che su questa Commissione vadano spese due parole su quello che è stato l'ottimo operato della Commissione precedente, prima Commissione in Italia. Anche in questo caso voglio dire che se ne fa direttamente una questione politica del Consiglio e non nel rispetto di ruoli che sono stati ricoperti.

**PRESIDENTE:** Consigliere Chef, considera che esiste un osservatorio, che è coordinato dalla collega Vanda Nazzaro, che continua le sue attività, anzi si sta cercando di implementarne anche le iniziative, con l'aiuto fondamentale dell'Avvocato Nazzaro. Il coordinamento della Commissione è cosa diverso.

**CONSIGLIERE ROSSI:** I due ruoli prima coincidevano, quindi è pertinente quello che diceva il Consigliere Chef. Presidente, stai dicendo una cosa inesatta.

**CONSIGLIERE CHEF:** E' stata una delle prime Commissioni ad operare in Italia, desidero ricordarne quale è stato l'operato. Non ho paura che venga verbalizzato, dico che queste scelte vengono operate "per motivi politici" del Consiglio e desidero che queste mie affermazioni rimangano al Consiglio; esse riguardano motivi di esclusione di persone che hanno lavorato egregiamente in nome della classe e delle quali c'è di fatto una immotivata esclusione, così come ho lamentato per la Commissione diritto di famiglia e dei minori, per la quale avevo chiesto almeno di attendermi in un'unica assenza che ho fatto in questo Consiglio!

**PRESIDENTE:** Consigliere Chef, sei stata ampiamente accontentata!

**CONSIGLIERE CHEF:** Accontentata non è il termine giusto! Ho chiesto il rispetto di persone! Penso che, Presidente, contentini non ne dai! Ho ricordato persone che hanno

lavorato nella Commissione e che non andavano escluse ed invece sono stati esclusi nomi di persone che avevano lavorato egregiamente! Non le hai negate a nessuno, quindi non vedo perché dovevi negarle a me! Forse la scelta andava fatta in base ai curriculum vitae, non sono ancora chiari i criteri di selezione! Andavano evitati nomi di familiari di Consiglieri in qualsiasi Commissione o di membri degli studi. Del mio studio non ho proposto un nome, dei miei familiari non ho proposto un nome, andavano evitate parentele e collaboratori!

**PRESIDENTE:** A chi ti riferisci con le parentele? Parentele di chi! Chi sarebbe stato il parente di chi?

**CONSIGLIERE CHEF:** Ognuno può consultare gli albi e capire!

**CONSIGLIERE FIORE:** Parli di mia figlia? Se parli di lei le farò dare le dimissioni! Tu hai fatto il nome di persone che fanno parte dell'associazione di cui fai parte e dove hai intese economiche!

**CONSIGLIERE CHEF:** Ognuno di noi ha parenti che operano come Avvocati,! Non mi riferisco a tua figlia!

**CONSIGLIERE FIORE:** Tu invece, hai fatto nomi di persone dell'Associazione di cui fai parte!

**CONSIGLIERE CHEF:** Sono uscita da quell'associazione con atto notarile del febbraio 2017! Sei poco informato! Che, poi, era un'associazione che non aveva nessuna incompatibilità!

Avevo chiesto la cortesia di vedere i curriculum vitae nell'ambito della Commissione Famiglia e ritengo che la stessa cosa ingiusta stia capitando nella Commissione diritti umani! Ognuno di noi faccia una riflessione, prima di istituirla così! Questo Consiglio aveva detto che i Presidenti delle Associazioni non dovevano farne parte, per questo è stata esclusa l'Avvocato Luisa Errico, in quanto Presidente di un'Associazione, per, poi,

scegliere altri nomi illustri di illustre altre associazioni! Non riesco ancora quel criterio è stato applicato solo all'Avvocato Errico! Sono sicura che il Presidente non è uomo da fare contentini a nessuno!

**PRESIDENTE:** Non ho usato il termini "contentini", forse te lo sei immaginato!

**CONSIGLIERE CHEF:** Hai detto "sei stata ampiamente accontentata!" Il mio Presidente non è un uomo da accontentare nessuno.

**PRESIDENTE:** Hai ragione, quando lo fa, sbaglia! Chiedo che il Consiglio si esprima sull'istituzione della Commissione diritti umani.

**CONSIGLIERE ROSSI:** Penso che nessuno sia contro l'istituzione della Commissione diritti umani. Volevo rivolgere un ringraziamento all'Avvocato Vanda Nazzaro per l'ottimo lavoro svolto. Anche a Emanuela Monaco, che, però ha dato le dimissioni poco tempo fa ed a Ivan Sportiello.

**PRESIDENTE:** Ci associamo tutti. Le dimissioni dall'osservatorio di Emanuela Monaco non comportano la non partecipazione alla Commissione, anzi spererei che anche Ivan e tutti partecipassero. Se siete d'accordo proporrei l'Avvocato Mariella Fiorentino come coordinatrice e Vice coordinatore Nunzia Nigro.

**CONSIGLIERE CHEF:** Mi astengo.

**PRESIDENTE:** Con il voto contrario del Consigliere Chef il Consiglio approva.

E' istituita la Commissione Diritti Umani con Coordinatore l'Avvocato Mariella Fiorentino e Vice Coordinatore Nunzia Nigro.

- In relazione all'elezione dei delegati al Congresso, il 23 c'è al CNF questa riunione per l'organizzazione, a cui ordine del giorno c'è proprio "Le modalità per la convocazione di queste elezioni", poiché il giorno lo decide il Presidente, ma, come tutte le altre cose, mi piacerebbe condividere con voi questa data; aspettare il giorno 23 per le modalità di queste elezioni ed intanto decidere già delle date, che possono essere due nel mese di

luglio, o la prima o la seconda settimana di luglio. Il Consiglio all'unanimità delibera l'elezione dei delegati al Congresso per il 5 e 6 luglio.

- C'è una proposta di convenzione di servizi investigativi, che si chiama Sagres, con delle tariffe ridotte. Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito. Delega il Consigliere Tesoriere.

**CONSIGLIERE CHEF:** Rispetto a queste convenzioni, un'agenzia del genere ha anche una forma di pubblicità stando sul nostro sito, quindi o si dice che anche altre hanno possibilità di fare convenzioni con l'Ordine.

**PRESIDENTE:** Ma certo che ce l'hanno, vai a vedere un po' il nostro sito!

**CONSIGLIERE CHEF:** Lo conosco, secondo me, diventa un veicolo di pubblicità per alcuni! Far capire ad altre agenzie che c'è possibilità di fare convenzioni, che non sia una convenzione esclusiva con il Consiglio dell'Ordine e diventa un metodo di pubblicità indiretta.

**PRESIDENTE:** E' una agenzia di servizi investigativi, applicando delle tariffe agevolate per gli iscritti a Napoli.

La parola al Consigliere Salvati.

**CONSIGLIERE SALVATI:** In riferimento al protocollo n.2018/005538, la sottoscritta, n.q di Consigliere Delegato all'area civile, comunica di aver constatato la situazione di precarietà in cui versa l'ufficio sentenze civili del Tribunale di Napoli – 6 ° piano.

Come da riunione con il dott. Longobardi, Direttore dell'ufficio richiamato, la situazione è tale per l'acquiescenza di un dipendente e per lo stato di malattia in cui versano altri due dipendenti.

Dopo apposita riunione con la dott.ssa Migliaresi della Direzione Amministrativa - settore civile, la stessa, ha confermato la situazione di disagio, ma nel contempo ha rassicurato il massimo impegno per risolvere la questione pregiudizievole per gli avvocati.

Al fine di continuare nel costante dialogo, il prossimo incontro con la dott.ssa Migliaresi è fissato per l'inizio della prossima settimana per un aggiornamento, ovvero per prendere atto dell'adozione di soluzioni.

In mancanza, sarà inviata formale ed immediata richiesta di provvedimenti al riguardo.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Ringraziamo la collega per il tempo dedicato a questa vicenda e per il risultato.

### **Si allontana il Consigliere Intonti**

**CONSIGLIERE CAVALLI:** La Procura ci ha trasmesso l'ordine di servizio n. 67/2018, che ha ad oggetto il Tiap ed il sistema informatico per il trattamento degli atti processuali, c'è un passaggio alla fine dove si dice *“Dare ai Direttori amministrativi della sezione di riferimento le indicazioni essenziali a determinare le priorità di intervento in materia di formazione del fascicolo digitale, in ogni caso assicurando che gli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. non siano spediti prima del completamento del procedimento di digitalizzazione del fascicoli e di suo inserimento al Tiap, al fine di rendere il controllo dell'osservanza dei protocolli di impiego del suddetto sistema ed altresì di evitare indebite compressioni della facoltà spettante ai difensori delle parti private di esaminare ed estrarre copia degli atti depositati”* Quindi in ottemperanza alle richieste che avevamo avanzato al Procuratore Capo.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Ringraziamo la collega per il tempo dedicato a questa vicenda e per il risultato.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere De Rosa.

**CONSIGLIERE DE ROSA:** Propongo al Consiglio, come Consigliere che era stato incaricato nella scorsa riunione, la seguente delibera in materia di Equo compenso:

Il Consiglio dell'ordine di Napoli,

Premesso

-il contenuto dell'art.13 bis della Legge Professionale Forense (L.247/2012) introdotto dal DL.148/2017 e modificato dalla Legge Finanziaria 2018 (L.205/2017), in materia di equo compenso per le prestazioni professionali dell'Avvocato, che considera equo il compenso professionale che risulti proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche del lavoro svolto, nonché vessatorie quelle clausole che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato, nei rapporti professionali con imprese secondo l'accezione di cui al n.1) comma I del predetto articolo;

-che il 26 aprile 'd' sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiali i Nuovi Parametri Forensi di cui al DM.37/2018 , che si sostituisce al precedente DM.55/2014, adeguandone le voci e fissando nuove soglie minime alle quali l'A.G. deve far riferimento nella liquidazione dei compensi e prevedendone nuove per le ipotesi di mediazione e negoziazione assistita, tenuto conto della quantità e qualità dell'opera prestata nonché dell'urgenza dell'affare, della gravità, dell'impegno richiesto per l'esame degli atti, oltre che dell'esito del processo;

-che la Dignità e la Funzione Sociale dell'Avvocato per essere concretamente attuate necessitano della corresponsione di un compenso professionale che non sia mortificante e svilente, tanto nei rapporti con col cliente cd. privato quanto - ed ancor di più — nei rapporti con i clienti cc.dd. forti nell'ambito di convenzioni preordinate unilateralmente da questi ultimi;

-che gli incarichi professionali in corso o da conferirsi devono essere in linea con quanto sopra espresso, affinché abbia compiuta attuazione il contenuto dell'art. 24 della Costituzione;

-che i predetti principi sono da applicarsi a tutti gli Enti/P.A. e Soggetti Altri a partecipazione pubblica-privata-mista, senza esclusioni di sorta, anche in virtù di interpretazioni costituzionalmente orientate sia delle predette norme - laddove nell'ambito delle cc.dd. convenzioni si intendono anche singoli accordi e nell'ambito della vessatorietà

vi rientrano tutte le ipotesi di alterazione effettiva dell'equilibrio contrattuale in danno del Professionista — sia del ruolo dell'Avvocato;

Pertanto

-Rilevata la necessità di attivare un costante monitoraggio sul rispetto dei su enunciati principi, al fine di verificarne la piena e concreta attuazione, anche in linea con le indicazioni del C.N.F. (che in tale direzione ha istituito un osservatorio );

-Viste le Delibere della Giunta Regionale della Toscana e della Puglia, laddove per gli incarichi di patrocinio affidati agli Avvocati del Libero Foro è stato previsto il rispetto dei Parametri Forensi in vigore, senza ribassi di sorta che mortificherebbero l'attività difensiva;

#### Delibera

-di richiedere a Tutti i predetti Enti difesi dagli Avvocati iscritti all'Ordine di Napoli attraverso meccanismi di selezione quali bandi/short list et similia, di comunicare al predetto COA lo stato di attuazione della predetta normativa e nel contempo invita gli Stessi ad adeguarsi prontamente;

- allo stesso modo, invita Avvocati Iscritti a segnalare quei conferimenti di incarico/accordi e/o provvedimenti giurisdizionali che non siano in linea con i predetti principi affinché il COA adotti tutte le cautele e tutele innanzi la competenti Autorità.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Potremmo noi istituire l'osservatorio?

**PRESIDENTE:** Potremmo pensarci.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Di fare noi all'interno del Consiglio l'osservatorio.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio condivide la proposta e delibera in conformità.

Sull'osservatorio ci pensiamo, perché già c'era con il delegato Carini.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Bisogna pubblicizzarlo sul sito.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Ringraziamo la collega per il tempo dedicato a questa vicenda e per il risultato.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Valentino.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Un'informazione al Consigliere delegato Armiero, rispetto all'accordo di convenzione di liquidazione dei compensi per quanto riguarda l'ufficio esecuzione del Tribunale, perché mi è stato sollecitato varie volte da più iscritti, non ultimo il Dirigente del sindacato, Lucio Biancardi.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Confermo di essere stato sollecitato dal Collega Biancardi e di aver trasferito la questione al Consigliere Armiero.

**PRESIDENTE:** Questo è assolutamente all'attenzione del Consigliere Delegato.

**CONSIGLIERE ARMIERO:** C'è un ipotesi di protocollo già sottoposta al vaglio del Presidente Balletti e Cataldi delle sezioni esecuzioni, 14° e 5°, insieme ad altre problematiche che riguardano le esecuzioni, gli Avvocati, i compensi e i compensi dei delegati. Siccome in questo momento tutta l'attenzione è sulla vendita telematica, che assorbe tutti gli interessi e tutti gli incontri e tutti i tavoli tecnici che stiamo avendo, i Presidenti con cui ho parlato nuovamente oggi, ma anche la settimana scorsa, mi hanno assicurato, che nonostante ci sia la priorità del problema delle vendite telematiche, esamineranno anche questi altri aspetti che stiamo trattando.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Grazie e buon lavoro, sperando che si raggiunga l'obiettivo in tempi brevi.

### **CAPO 3 - Approvazione del verbale della seduta dell'8/05/2018 e del 10/05/2018**

**PRESIDENTE:** Si approvano i verbali con le modifiche e le integrazioni segnalate al Consigliere Segretario.

**CAPO 4 - Ordinaria amministrazione:** iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato,

richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;

Approvata all'unanimità.

- **EVENTI FORMATIVI**

Prot.5881/2018: ODCEC Napoli – “GDPR: un dato di fatto! Tu a che punto sei? Normativa, applicazioni operative e punto di vista degli organi demandati al controllo.”

– 21 maggio 2018: n. 4 crediti;

Prot. 5813/2018: Università degli Studi di Napoli Federico II – “Land grabbing” 25 maggio 2018 – patrocinio morale COA Napoli: n. 3 crediti

Prot. 5811/2018: Commissione di storia della giustizia del COA di Napoli – “La dimensione storica ed attuale del gratuito patrocinio” – 25 maggio 2018; n. 3 crediti

Prot. 5793/2018: ASMEL – “Semplificare per la crescita: Il Governo del paese e degli Enti Locali” – 28 maggio 2018: sospeso, mancano avvocati

Prot. 5788/2018: Commissione RC Auto – “Le nuove sfide dell’Avvocato digitale: Privacy e protezione dati” – 15 giugno 2018; n. 2 crediti

Prot. 5787/2018: Commissione RC Auto – “Diritto alla salute e pericoli delle nuove tecnologie. Telecomunicazioni e banda larga. Elettrosmog e giurisprudenza.” – 22 giugno 2018: n. 2 crediti

Prot. 5754/2018: Regione Campania e COA di Napoli – “La tutela dei beni culturali” – 18 maggio 2018; n. 4 crediti

Prot. 5717/2018: COA Napoli – Presentazione del libro “Violenza sulle donne” – 4 giugno 2018; n. 3 crediti

Prot. 5710/2018: Federproprietà – “Il peso della leva fiscale nella valorizzazione del patrimonio immobiliare e la messa in sicurezza degli edifici. n. 2 crediti

Prot. 5709/2018: Commissione novità giurisprudenziali – “ I nuovi parametri forensi, novità, profili applicati e questioni in tema di compenso professionale. Aspetti processuali in tema di recupero del compenso” – 8 giugno 2018; n. 3 crediti

Prot. 5673/2018: Comitato pari Opportunità del COA di Napoli – “Presentazione del protocollo sottoscritto dal Consiglio Nazionale Forense di una short list di avvocati specializzati in diritto antidiscriminatorie” – 31 maggio 2018; n. 3 crediti

Prot. 5601/2018: Unagraco - Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili - La nuova privacy per lo studio del professionista” – 6 giugno 2018; sospeso – manca avvocato

Prot. 5599/2018: Alpha Lawyers, UGP, UGC – “Accesso alla professione di Avvocato” – 5 giugno 2018; n. 3 crediti

Prot. 5588/2018: Coventry University Ascheri Academy, University of East London – “ Rediscovering The European Union Project in The Light of the Brexit Referendum” – 20 luglio 2018; n. 4 crediti;

Prot.:5530/2018: Commissione Privacy – The day after – 14 giugno 2018; n. 3 crediti

Prot. 5466/2018: UIF – “Riciclaggio ed economia criminale” – 20 giugno 2018: n. 3 crediti

Prot. 5488/2018: Segreteria Capo Dipartimento VVF – “”Pubblica Amministrazione e costituzione. Lectio Magistralis di Francesco Casavola” – 15 giugno 2018: n. 3 crediti

Prot. 5458/2018: AMI – “L’evoluzione del diritto di famiglia tra comunicazione e legislazione” – 25 maggio 2018: n. 4 crediti e patrocinio

Prot. 5307/2018: Istituto Studi Giuridici Superiori – “Diritto Minorile, diritto di famiglia, di psicologia giuridica e scienze sociali forensi” – 25 maggio 2018: sospeso;

Prot. 4853/2018: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – “Seminario di approfondimento. La deontologia forense nell'internazionalizzazione delle professioni legali” - n. 6 crediti in totale

Prot. 4770/2018: Università Suor Orsola Benincasa – Seminario “Diritto degli animali, a che punto siamo?” 18 maggio e 19 giugno 2018: n. 2 crediti ad evento

Prot. 4412/2018 – 4695/2018 (sospeso nella seduta 24 aprile per mancata indicazione luogo, ma già indicato nel prot. 4412), corso mediatore familiare – 5 moduli: n. 10 crediti in totale.

Volevo ricordare ai Consiglieri che si sono indicati all'interno delle Commissioni, che dovrebbero elaborare le bozze per il Congresso, se per caso si sono già riuniti, se non l'hanno fatto, si riunissero.

Al Consigliere Rossi chiedo se ci porta le bozze di lavoro dell'OCF, in modo tale che le Commissioni possano lavorare.

**CONSIGLIERE TESORIERE:** In merito agli eventi formativi, la scorsa settimana c'era al protocollo una lettera di Officina Forense con n. 5537/2018, su cui bisogna riflettere.

*“Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli*

*Ill.mo Sig. Presidente*

*Ill.mo Sig. Segretario*

*Signori Consiglieri*

*- Il sottoscritto Presidente dell'associazione Officina Forense, unitamente al Segretario ed a tutto il Consiglio direttivo esprime rammarico per una situazione di disagio che si protrae oramai da diverso tempo.*

*- Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di registrare, con amarezza, l'assenza di coordinamento tra l'associazione che rappresentiamo e il Consiglio dell'Ordine, una carenza di sintonia organizzativa che si è tradotta nella mancata registrazione degli eventi*

*formativi codesta Associazione, e ciò sia sul sito del Consiglio, sia sulla piattaforma digitale “riconosco”, nonché la ritardata o, addirittura mancata affissione di manifesti per pubblicizzare gli eventi formativi.*

*- All’assenza di qualsiasi forma di pubblicità, di assistenza e sostegno agli eventi organizzati da Officina Forense deve aggiungersi, quale nota negativa, la nuova veste tipografica dei “manifesti POF”, presentati per le associazioni forensi dal Consiglio, il che massifica, rende anonima e poco riconoscibile l’offerta formativa proveniente da ciascuna associazione, vanificando qualsiasi sforzo creativo e racchiudendo il tutto in una eguaglianza sconcertante.*

*- Detta carenza organizzativa, unita ad una completa disorganizzazione del calendario formativo che, quasi sempre, comporta una contemporaneità e/o sovrapposizione di eventi formativi, p cura alla scrivente associazione notevoli disagi che mortificano, nullificano e invalidano gli sforzi profusi dalla stessa nell’esclusivo interesse della formazione forense.*

*- Solo per citare uno dei numerosi episodi, rammentiamo ch il giorno 24.04.2018, a causa delle sopracitate carenze, Officina Forense ha dovuto annullare/rinviare un evento formativo dedicato ai settant’anni della nostra Costituzione che, senza peccare di presunzione, costituiva un momento fondante della formazione forense e, pertanto meritava maggior sostegno da parte dell’Ordine degli Avvocati; se contare la presenza di Relatori di fama nazionale che, presenti per rendere la relazione, si sono dovuti allontanare, il che ha rappresentato una grama figura, non solo per Officina Forense.*

*- Altra problematica riguarda il mancato riconoscimento del “Patrocinio” da parte del C.O.A., regola quasi sempre vali soltanto per la nostra Associazione, e ciò tutte le volte in cui riusciamo ad affiancarci uno sponsor, utile non a ricercare mero lucro, bensì linfa vitale per il sodalizio che dedica tutta la sua energia alla f azione forense, basandosi sulle sole forze finanziarie degli associati e, soprattutto, dei Consiglieri.*

*- Vi preghiamo pertanto di prendere atto della situazione di grave disagio subita dalla Nostra Associazione e di assumere tutti quei necessari ed opportuni provvedimenti finalizzati al miglioramento del percorso del Consiglio che, in pochi mesi, attraverso una in ovazione sempre ragionata, ha migliorato, non di poco, la macchina amministrativa, nonché la rappresentatività del Consigli stesso e degli Avvocati napoletani nei confronti delle Autorità giudiziarie e di quelle cittadine; l'appello di Officina Forense, ovviamente, deve intendersi altresì mosso favore di tutte quelle Associazioni napoletane che hanno fatto della formazione la loro prevalente "missione".*

Ci sono una serie di riflessioni da fare; rispetto all'episodio che è stato indicato, del 24 aprile 2018, è usanza di molte associazioni, di molti Consiglieri inviare dei messaggi whatsapp la sera ai nostri dipendenti, tra cui il Cavaliere Ivan De Gennaro. Nel caso del 24, ho letto io il whatsapp ed un componente di Officina Forense scriveva: *"Ti invio in allegato la bozza della locandina per il 27 di aprile"* pertanto alle ore 23,30 il Cavaliere Ivan De Gennaro ha ricevuto il whatsapp, immagina che è il 27 e la contestazione è che non apre l'allegato, perché il nostro dipendente – la contestazione – avrebbe dovuto anche aprire l'allegato! Questo è il primo problema. Secondo, le Associazioni che ricevono da parte nostra la stampa, ed in particolare anche Officina Forense, abbiamo stampato noi con i soldi degli iscritti i manifesti, ritengo che non sia un altro ad indicare me come fare i manifesti. Se ci sono delle esigenze particolari, le Associazioni possono procedere alla stampa autonoma e nessuno impedisce una cosa del genere. Ancora, ed il Segretario mi sarà d'aiuto, quando si inserisce in un Piano di Offerta Formativa il piano diventa del Consiglio, che ha avuto l'ausilio delle Associazioni che si sono dichiarate disponibili, ma a nessuno è impedito di organizzare un evento autonomamente in qualsiasi circostanza o nelle modalità che si ritengono più opportune. Anche in questo c'è un'inesattezza da parte dell'associazione. Il fatto che in una giornata coincidano tre o quattro eventi non si può

impedire, non si può garantire l'esclusiva per quel giorno, mi sembra una sciocchezza che viene sollevata in merito. Se la segnalazione, e ho fatto una ricerca sui vari siti e quando parlo di Ordini mi riferisco a Roma e a Milano, loro hanno un regolamento sull'accreditamento e sul patrocinio del Consiglio; per esempio, Milano richiede che gli eventi che devono essere patrocinati dal Consiglio vengano inviati sessanta giorni prima dell'evento e che nessuna Associazione o Ente può ricevere per più di dieci giorni all'anno il patrocinio da parte dell'Ordine. Ritengo ingenerosa la contestazione mossa da Officina Forense in questo caso, è stata una associazione sempre vicina al Consiglio e a cui il Consiglio è vicino. Una contestazione del genere, legittima per l'amor di Dio, ma ritengo ingiusta nei confronti di questo Consiglio. Sul punto se queste sono le rimostranze delle associazioni, perché dice di fare l'interesse anche di altre associazione, ritengo di portare all'approvazione la prossima settimana un regolamento per l'approvazione al patrocinio, insieme agli altri delegati. Come in qualsiasi altro Ente, ritengo scorretto e scortese non inviare al Presidente, al rappresentante istituzionale dell'Ente la volontà di portare indirizzi di saluto e metterlo in automatico. Ritengo che questo sia un atto di scortesia, perché ritengo corretto, sacrosanto da parte di chi richiede il patrocinio, sfido chiunque a leggere sul manifesti "Indirizzi di saluto del Presidente della Regione Campania, del Sindaco di Napoli e quant'altro; forse qualche problema di dialogo con le Istituzioni si crea. È una valutazione anche del Presidente se riterrà in questi termini di aderire. Rimetto al Consiglio le valutazioni del caso.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Anche nei confronti dei dipendenti, perché è stato citato il caso di un messaggio whatsapp mandato di sera, il ché è la dimostrazione di come c'è la massima disponibilità da parte di chi lavora in maniera indefessa, perché sappiamo perfettamente che abbiamo un numero di dipendenti inferiore rispetto alle esigenze del Consiglio.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Presidente, posso sapere se i manifesti delle Associazioni, al di là dei POF, li paghiamo noi?

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Il Consiglio paga solo i manifesti ed i demo degli eventi che fanno parte del piano formativo. Il Consiglio ha deciso di seguire il regolamento del CNF e di proporre il piano di offerta formativa che naturalmente è migliorabile. Io stesso, ascoltando le riflessioni di alcune associazioni, compreso Officina Forense, nella seduta del 24 aprile avevo sollecitato il Consiglio e la Commissione formazione di evitare che lo stesso giorno in due aule adiacenti si tenessero contemporaneamente due eventi organizzati dal Consiglio". Certo siamo ancora nella prima fase anche se mi pare che qualcosa di buono sia stato fatto. Le associazioni non hanno l'obbligo di entrare nel piano di offerta formativa perché resta una loro libera scelta. Il problema è solo delle aule che sono poche rispetto alle richieste per cui chi vuole svolgere i suoi eventi, accreditati o meno dal Consiglio dell'Ordine, e utilizzare queste aule deve fare richiesta di entrare nel Piano di Offerta Formativa, così che i Colleghi sappiano qualche mese prima l'evento che sarà svolto. La pubblicità, il sistema riconosco, e lo strumento di rilevazione presenze sono un ulteriore knowhow, che appartiene al Consiglio. Nel momento in cui l'associazione sceglie di entrare nel Piano di Offerta Formativa, organizza l'evento, ma perde la gestione dello stesso. Il manifesto che viene pubblicato, naturalmente migliorabile sul piano della grafica perché ovviamente abbiamo dei dipendenti, non dei grafici pubblicitari che fanno il possibile è opera del Consiglio. Il manifesto poi passa per l'autorizzazione del Consigliere Segretario e del Presidente che dobbiamo vistarlo, visto che ci sono i nostri nomi in calce e, quindi, passa un po' di tempo. Pensare, però, che un manifesto dell'evento possa far scomparire e nullificare l'associazione, significa svilire non tanto l'associazione, ma la qualità dell'evento, perché se è l'evento è di qualità che va nel Piano Offerta Formativa, la sua qualità sarà data dai relatori, dalle relazioni scritte e dal materiale didattico raccolto.

Quella di Officina Forense, sotto forma di critica, sono sicuro che tende a far migliorare il Consiglio nel prossimo Piano di Offerta Formativa. Rammento solo che per migliorare il tutto esiste una delibera di questo Consiglio, mai applicata, che precisa quanti giorni prima bisogna depositare l'evento e quanto bisogna aspettare per l'accreditamento. Se lo vogliamo attuare ed evitiamo che nei prossimi mesi che Ivan De Gennaro venga svegliato a mezzanotte con un whatsapp – come ha raccontato il Tesoriere - per un evento di tre giorni dopo, basta applicare quella delibera. Se, poi, invece vogliamo continuare ad accreditare convegni come quelli di oggi, in cui il Convegno più lontano è a una settimana, dieci giorni, ditemi come facciamo con questi pochi dipendenti a gestire più Associazioni e più eventi nella perfezione assoluta! E' evidente che o interveniamo noi attuando il regolamento o saremo sempre in questa situazione.

**CONSIGLIERE CHEF:** Premesso che tutti noi proveniamo da associazionismo forense o no, quindi sappiamo tutti che è volontariato, che implica sacrifici. In questo caso c'è quasi un mobbing sul posto di lavoro del dott. De Gennaro, perché nessuno, neanche un libero professionista, essere disturbati di sera nella propria privacy per un convegno del giorno dopo è inammissibile. Il problema è proprio il coordinamento, chi fa associazionismo dovrebbe capire che la Segreteria dell'Ordine non è che diventa il gruppo organizzatore della propria associazione, ma si devono sincronizzare i tempi dell'associazione con i tempi dell'Ordine e del Segretario. Per anni ho fatto manifesti nelle tipografie con molta umiltà. Non si deve pensare che c'è un servizio di segreteria, perché purtroppo non abbiamo i mezzi per offrirlo. Per quanto riguarda il regolamento chiederei che vada almeno in stampa, perché c'è difficoltà a procurarlo. Se il Consigliere Scarpa propone delle modifiche, ti chiederei possibilmente di prenderci un momento di riflessione, tu porti la bozza, facciamo un'ennesima Commissione su un'eventuale modifica del regolamento, se il Presidente è d'accordo. Sempre che esista un regolamento. So di Associazioni che

hanno avuto difficoltà a procurarselo, io stesso ho difficoltà a procurarmi una bozza, dovrebbe andare in stampa. Stampiamo il regolamento, divulghiamolo, chiediamo collaborazione alle associazioni. Officina Forense è anche un'associazione che ha sempre lavorato egregiamente, coordinandosi con l'Ordine. I manifesti dei Pof vanno rivisti come grafica, il giallo non è una tinta che aiuta particolarmente, i caratteri più grandi, il bianco ci aiuta.

**PRESIDENTE:** Il bianco ci aiuta sempre! Il regolamento che abbiamo adottato è il regolamento del CNF, quindi troverai l'approvazione del regolamento del CNF con delle indicazioni successive.

**CONSIGLIERE CHEF:** La pubblicazione del regolamento sul sito ci aiuterebbe nei rapporti associativi. Se ci sono dei miglioramenti, tranne la bibbia, tutto si può riscrivere.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Il regolamento è sul sito.

Il Consitiere Mensitieri si allontana alle ore 20,00

**CONSIGLIERE ROSSI:** Al di là dei toni sicuramente eccessivi e di alcuni riferimenti specifici forti di questa lettera, però dobbiamo ribadire, credo che siamo tutti d'accordo, che le Associazioni forensi sono una risorsa fondamentale per le Istituzioni forensi. In questa lettera di Officina Forense si parla anche del Pof, che sappiamo è partito da poco, siamo in rodaggio, quindi sicuramente, come ha detto qualche Consigliere, è sicuramente migliorabile. I toni sono sicuramente forti, ma dovremmo cercare di fare autocritica, perché sicuramente questo è un servizio che possiamo sicuramente migliorare. Dobbiamo cercare di venire incontro quanto più possibile alle esigenze delle Associazioni, perché ci danno una mano alla formazione dei nostri iscritti.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Sull'importanza delle Associazioni nessuno lo mette in dubbio, quindi siamo d'accordo con te; sulla possibilità di migliorare il Pof siamo in rodaggio sicuramente, ma la veste grafica ha e deve mantenere un'identità comune, invece viene

lamentato che si perde l'entità della associazione, ma il fatto che i manifesti siano tutti quanti uguali significa proprio che sono riconducibili al POF, pertanto sono eventi che devono essere ricondotti ad una linea unitaria. Sul fatto dell'accavallamento di eventi, cui ha fatto cenno anche il Segretario la scorsa volta, possiamo lavorarci, ma bisognerà valutare di non dare sempre la sala a più associazioni o per eventi contestuali, perché diversamente si vengono a creare queste situazioni.

**PRESIDENTE:** Sono d'accordo con le indicazioni date da tutti voi, si dovrà intervenire, invito i delegati ad intervenire con piccole modifiche che possono aggiustare il tiro.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Non facciamo ancora partire le comunicazioni per le Associazioni. Delle bozze le ho preparate, se le volete vedere.

**PRESIDENTE:** Sull'approvazione delle comunicazioni per il POF, chiariamoci le idee e lo facciamo settimana prossima.

**CONSIGLIERE FORESTE:** Una parentesi in merito al discorso del Consigliere Scarpa, massima solidarietà a tutto l'ufficio di segreteria, che svolge quotidianamente un lavoro eccelso ed encomiabile, anche e soprattutto al Cavaliere De Gennaro, che in maniera impeccabile adempie a quelli che sono i suoi compiti. L'intervento che vorrei fare, d'accordo con i Consiglieri Zanchini e Mensitieri, in merito alla nota prot. 3300/2018, che depositai il 9 marzo u.s., data la necessità di un chiarimento, che ha rilevanza all'esterno di questo Consiglio, per quello che riguarda i rapporti con il Tribunale e le Autorità giudiziarie. Volevamo chiedere al CNF: Se anche il praticante abilitato secondo la previgente disciplina (Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578) può svolgere attività in sostituzione del dominus senza i limiti di cui al patrocinio in proprio, così come previsto dall'art. 41 comma 12 Legge n. 247/12.

Siccome leggo un'approvazione, lo metto per iscritto e lo do al Segretario.

### **ISCRIZIONE AVVOCATI**

1. Borelli Davide;
2. Comune Stefania;
3. Cutillo Clelia;
4. Menna Antonio;
5. Panico Valentina;
6. Sarracino Filomena;
7. Scalzone Carlotta;
8. Troiano Raffaella.

### **CANCELLAZIONE AVVOCATI**

1. Oliviero Andrea;
2. Carosi Daniela;
3. Palma Rosaria.

### **ISCRIZIONE PRATICANTI**

1. D'andrea Christian.

### **CANCELLAZIONE PRATICANTI**

1. Pietroluongo Giuliano Rosario;
2. De Felice Mariangela;
3. Formisano Fabio;
4. Russo Valerio;

5. Lanzotti Paolo;
6. Nocerino Alessandro;
7. Scalzone Carlotta.

### **COMPIUTE PRATICHE**

1. Capuano Mattia Noe';
2. Cavaliere Pasquale;
3. Cerullo Roberta;
4. Di Lorenzo Antimo;
5. Epifania Maria;
6. Farnatale Immacolata;
7. Gambardella Roberta;
8. Giannoni Valeria;
9. Imperatore Tullio;
10. Lanna Alessandra;
11. Lo Curto Marika;
12. Lucamante Natalia;
13. Maiorano Giorgio;
14. Mesca Mario;
15. Pedata Francesco;
16. Rappucci Simone;
17. Santalucia Luca;
18. Siporso Orso Maria;
19. Tito Renato;

20. Vitale Riccardo;

21. Volpe Marco.

### **SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 CO 2 L. 247/2012**

1. Bruzzese Simona.

### **ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI ALLE VENDITE IMMOBILIARI**

Elenco	CognomeNome	Descr. Spec.
Avvocato	Mazzone Erminio	Napoli
Avvocato	Mazzone Erminio	Nola
Avvocato	Alinei Gianclaudio	Nola
Avvocato	Buonfantino Enrico Maria	Nola
Avvocato	Donnarumma Marco	Napoli
Avvocato	Donnarumma Marco	Napoli Nord
Avvocato	Donnarumma Marco	Nola

### **ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Elenco	Cognome nome	Descrizione Turno
Avvocato	Antonelli Marco Stefano	Civile
Avvocato	Armano Francesco	Penale
Avvocato	Armano Francesco	Civile
Avvocato	Brunelli Giuseppe	Penale
Avvocato	Carrino Luciano	Civile
Avvocato	Carrino Luciano	Volontaria Giurisdizione
Avvocato	Cecchini Claudio	Civile
Avvocato	Cecchini Claudio	Volontaria Giurisdizione
Avvocato	Cecchini Claudio	Tributario
Avvocato	Cotena Ornella	Penale
Avvocato	Di Donato Sara	Civile
Avvocato	Di Donato Sara	Volontaria Giurisdizione
Avvocato	Di Donato Sara	Tributario
Avvocato	Di Stefano Assunta	Amministrativo
Avvocato	Di Stefano Assunta	Civile
Avvocato	Ferrara Ivo Ugo	Penale
Avvocato	Marone Gherardo	Amministrativo
Avvocato	Marone Gherardo	Civile
Avvocato	Santoro Luigia	Civile

## **SOSPENSIONE ART.20 COMMA 2 L.247/2012**

- Avv.Simona Bruzzese

### **VARIAZIONI TABELLARI**

Prot. 5812/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5719/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5716/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5715/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5679/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5491/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5457/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

### **PARERI**

N. 19/15 **Omissis**

N. 41/15 **Omissis**

N. 47/15 **Omissis**

N. 56/15 **Omissis**

N. 61/15 **Omissis**

N. 62/15 **Omissis**

N. 63/15 **Omissis**

N. 65/15 **Omissis**

N. 69/15 **Omissis**

**CAPO 5 - Elezione componente del CdA per la Fondazione per l'Alta Formazione dell'Avvocatura Napoletana: determinazioni;**

---

**CAPO 6 - Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;**

**CAPO 7 - Elezione componente del CdA dell'Organismo di Mediazione COA: determinazione;**

**CAPO 8 - Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;**

**CAPO 9 - Varie ed eventuali;**

**PRESIDENTE:**

Prot. 284/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2015 – Avv. Davide Sassone):

Prot. 283/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2014 – Avv. Gianluca Flammia): ;

Prot. 95/2018: ( Serpone - Offerta fornitura): agli atti;

Alle ore 20.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*Avv. Vincenzo Pecorella*

IL PRESIDENTE

*Avv. Maurizio Bianco*

